



## CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

### TRA

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominata "Università" rappresentata dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata il 06/10/1962 a Roma, in qualità di Rettrice pro tempore ivi domiciliata per la carica

### E

Ministero della Cultura, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (d'ora innanzi "MiC e DG-ERIC"), con sede legale in Roma (Provincia di Roma) in Via Milano, 76 (c.f. 97831180589), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" e rispettivamente "MiC" e "DG-ERIC" rappresentata dal Direttore generale Dott. Mario Turetta, nato il 01/10/1958 ad Alpignano (TO), in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

### Premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e dal D.M. 142/98 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196*" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- Alla DG-ERIC, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e, in particolare, ai sensi dell'art.15, comma 2, lettera f), la Direzione generale " autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e



ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero”;

- La presente convenzione costituisce riferimento generale per l’attivazione di tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC;
- Per “struttura ospitante” - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC;
- Al fine di consentire l’attuazione della presente Convenzione, l’Università mette a disposizione un Portale dedicato per l’accreditamento alla DG-ERIC e il successivo accreditamento, da parte di questa, delle strutture ospitanti;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

### **Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1**

La presente convenzione quadro, di cui le premesse fanno parte integrante e sostanziale, regola i rapporti tra "Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l’attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie sedi studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio curriculare è l’attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all’inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare (programmi formativi individuali) concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà amministrative che si occupano della tutela, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale al fine di integrare il percorso accademico dello studente.



2. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale: non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.

### **Art. 3**

1. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.

2. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Dal computo della durata complessiva del tirocinio sono esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità né di periodi di malattia o di grave impedimento – documentati dal tirocinante – che hanno reso impossibile lo svolgimento dello stesso

3. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor designato dal soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale.

4. Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto – d'intesa tra l'Università e il Soggetto ospitante – un Progetto Formativo Individuale, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante della presente convenzione, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata generale dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;



- Le sedi del “soggetto ospitante” (sedi operative, strutture e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

#### **Art. 4**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all’art. 1 del D.M. 142/1998.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative. Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.

#### **Art. 5**

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), e con particolare riferimento agli artt. 37 - “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, 36 - “Informazione ai lavoratori” e 41 - “Sorveglianza sanitaria”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale, a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **Art.6**

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- Attenersi a quanto concordato con il tutor del soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi tecnico-amministrativi, a prodotti e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 7**

L’Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per



consentire di effettuare i necessari adempimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

### **Art.8**

1. La stipula della presente convenzione non autorizza i “soggetti ospitanti” a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

2. La DG – ERIC pubblicherà apposita Circolare per garantire l’attuazione della presente convenzione.

3. La responsabilità della realizzazione della presente Convenzione è affidata:  
- per l’Università alla Dott.ssa Giulietta Capacchione, Direttore dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio, che si avvarrà del supporto del Capo Settore Tirocini e competenze trasversali, dott.ssa Viviana Adriani.  
- per la DG ERIC a: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi della DG-ERIC, che si avvarrà del supporto della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell’Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca;

Referente per la gestione dell’account della DG-ERIC sul portale tirocini dell’Università di Roma- Sapienza è la Dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo del Servizio I-Ufficio Studi.

### **Art.9**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall’esecuzione della presente Convenzione conformemente al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e l’Università.



Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- per il Soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO [rpd@beniculturali.it](mailto:rpd@beniculturali.it), PEC [rpd@mailcert.beniculturali.it](mailto:rpd@mailcert.beniculturali.it) | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA);
- per l'Università: Titolare del trattamento è la Magnifica Rettrice, domiciliata per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma; e-mail: [rettricesapienza@uniroma1.it](mailto:rettricesapienza@uniroma1.it). il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: il Dott. Andrea Bonomolo, email: [responsabileprotezionedati@uniroma1.it](mailto:responsabileprotezionedati@uniroma1.it). PEC: [rpd@cert.uniroma1.it](mailto:rpd@cert.uniroma1.it)

Le parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto un'informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti, ivi compresi i tirocinanti.

#### **Art.10**

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 731. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro di è quello di Roma.

#### **Art.11**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## **Art.12**

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, anche a mezzo comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata con almeno 60 giorni di anticipo. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale non hanno effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente convenzione sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Per Sapienza, la Rettrice  
Prof.ssa Antonella Polimeni

Per Ministero della Cultura,  
Direzione generale Educazione, ricerca e  
istituti culturali,  
il Direttore Generale  
Dott. Mario Turetta